



CITTÀ DI ISPICA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Articolo 4, Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n°39 del 10/09/2015

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE n° 5 del **22/01/2021**

Articolo 1— Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D. Lgs. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta e gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 — Presupposto e destinazione dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, alloggi oggetto di locazioni brevi situati nel territorio di Ispica.
2. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dell'offerta turistica e dei servizi pubblici locali, nonché al recupero dei Beni culturali e ambientali.

Articolo 3 - Soggetto passivo e coobbligato

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ispica. Il gestore della struttura assume la veste di responsabile come coobbligato al versamento dell'imposta.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 26 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
4. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
5. I dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale.

6. L'esenzione per i soggetti portatori di handicap in possesso di idonea documentazione rilasciata ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 (soggetti gravi). L'esenzione è estesa anche agli accompagnatori.

Articolo 5 - Misura dell'Imposta

1. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle stature ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta

1. I gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in via cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche che saranno definite dall'Amministrazione.
3. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo – entro tre giorni lavorativi - all'Ufficio Tributi del Comune.
4. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune ovvero al soggetto incaricato della riscossione.
6. Il soggetto passivo è tenuto a conservare la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, come previsto dall'articolo 1, comma 161, Decreto Legislativo 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per l'accertamento del mancato pagamento del tributo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al versamento.
7. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante pagamento tramite i sistemi messi a disposizione dell'ufficio tributi.
8. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla resa del conto secondo il modello 21 approvato dal D.P.R. n. 194/1996 (allegato B), da trasmettere al servizio finanziario del comune per la parifica.

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Il soggetto passivo che si rifiuti di versare l'imposta a tenuto a compilare, sottoscrivere e restituire al gestore della struttura ricettiva l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale. Il rifiuto anche della compilazione del suddetto modulo e soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.

Articolo 10 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/10/2015.

INDICE

Articolo 1 — Oggetto del Regolamento

Articolo 2 — Presupposto e destinazione dell'Imposta Articolo 3 - Soggetto passivo e coobbligato

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Misura dell'Imposta

Articolo 6 - Obblighi di comunicazione e versamento dell'imposta Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Riscossione coattiva Articolo 10 - Rimborsi

Articolo 11 - Contenzioso

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali